



COMUNE DI SAN VINCENZO

Provincia di Livorno

Tel. 0565 707111 - Fax 0565 707299

Sito Web: www.comune.sanvincenzo.li.it

Posta Certificata: comunesanvincenzo@postacert.toscana.it



REGOLAMENTO PER L'ACCESSO TELEMATICO AI DATI ED ALLE RELATIVE BANCHE DATI

(D.Lgs. 82/2005, art. 52)

**Proposta approvata dalla Giunta Comunale
con deliberazione n.83 del 07/04/2015**



INDICE

Art. 1 Principi, finalità, e oggetto	3
Art. 2 Definizioni	3
Art. 3 Dati oggetto del Regolamento	4
Art. 4 Limiti al riutilizzo	4
Art. 5 Pubblicazione dei dati	5
Art. 6 Riutilizzo dei dati	6
Art. 7 Partecipazione	6
Art. 8 Responsabilità	7
Art. 9 Decorrenza e pubblicità	7



Art.1 Principi, finalità, e oggetto

1. I dati pubblici presenti nelle banche dati del Comune di San Vincenzo, prodotti o acquisiti nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sono patrimonio della collettività che ha diritto di accedervi e di riutilizzarli liberamente, nei limiti previsti dalla legge.
2. Sulla base del principio enunciato al comma 1 del presente articolo, il Comune di San Vincenzo rende disponibili, sia mediante il proprio portale web che, anche mediante riferimenti a piattaforme federate, i dati pubblici detenuti nelle proprie banche dati, ne favorisce il libero riutilizzo a vantaggio della collettività per la creazione di opportunità economiche e per la promozione della partecipazione consapevole all'attività politica e amministrativa, nei limiti consentiti dalla legge.
3. Il Regolamento concerne e disciplina, secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale), dell'art. 52 che prevede che le Pubbliche Amministrazioni disciplinino l'accesso telematico e il riutilizzo dei dati, e della normativa vigente, nell'ambito dei dati in possesso del Comune di San Vincenzo e l'esercizio della facoltà di accesso telematico e riutilizzo degli stessi:

Art.2 Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a. *dato*: rappresentazione fisica di informazioni atta alla comunicazione, interpretazione ed elaborazione da parte di umani o macchine;
- b. *documento*: rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;
- c. *dato del Comune di San Vincenzo*: il dato formato, o comunque trattato, dal Comune medesimo;
- d. *dato pubblico*: il dato conoscibile da chiunque;
- e. *dato a conoscibilità limitata*: il dato la cui conoscibilità è riservata per legge o regolamento a specifici soggetti o categorie di soggetti;
- f. *dato personale*: qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
- g. *dati di tipo aperto*: i dati pubblici che presentano tutte le seguenti caratteristiche:
 1. sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato;
 2. sono accessibili attraverso internet con le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in formati aperti adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori, e sono provvisti dei relativi metadati;
 3. sono resi disponibili gratuitamente attraverso internet con le tecnologie dell'informazione e della comunicazione oppure sono resi disponibili ai costi marginali, non superiori a quelli sostenuti per la loro riproduzione.
- h. *formato aperto*: un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi;



i. titolare del dato: la pubblica amministrazione o l'organismo di diritto pubblico che ha originariamente formato per uso proprio o commissionato ad altro soggetto pubblico o privato il documento che rappresenta il dato;

j. pubblicazione: la pubblicazione di dati e documenti nei siti istituzionali del Comune di San Vincenzo, con accesso diretto ed immediato senza necessità di autenticazione ed identificazione.

k. riutilizzo: l'uso del dato di cui è titolare il Comune di San Vincenzo da parte di persone fisiche o giuridiche, a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale per il quale il dato è stato prodotto;

l. licenza per il riutilizzo: il contratto, o altro strumento negoziale, nel quale sono definite le modalità di riutilizzo dei dati;

m. banca dati: insieme di dati omogenei, d'interesse rilevante per una o più unità organizzative, memorizzati in uno o più archivi informatici, organizzati ed accessibili mediante strumenti software;

n. dataset: collezione di dati contenuti in una banca dati, normalmente presentata in forma tabellare;

o. dataset dei dataset: aggregazione dei dataset in formato tabellare;

p. metadato: dato che descrive una categoria di dati, presente in una banca dati o in un dataset, o gli attributi del dataset stesso, semplificandone il processo di fruizione, facilitandone la ricerca, il recupero, la composizione e il riutilizzo;

q. interoperabilità: in ambito informatico, la capacità di sistemi differenti e autonomi di cooperare e di scambiare informazioni in maniera automatica, sulla base di regole comunemente condivise.

Art. 3 - Dati oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento si applica ai dati pubblicati sul portale istituzionale del Comune nel rispetto dei limiti indicati nel successivo articolo 4. Rientrano nel patrimonio informativo del Comune i dati acquisiti per finalità istituzionali da soggetti terzi, se specifici contratti o convenzioni non prevedono diversamente. Rientrano altresì nel patrimonio informativo del Comune i dati acquisiti a seguito di procedure di gara relative a prodotti e servizi che comportino la raccolta e gestione di dati pubblici ai sensi dell'articolo 52, comma 3, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale).
2. I dati riguardanti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria, ai sensi della normativa vigente, sono inseriti nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Comune, finalizzato a garantire la piena attuazione del principio di trasparenza e accessibilità dei dati in possesso dell'amministrazione, anche allo scopo di prevenzione e contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione. Gli stessi rientrano tra i dati di tipo aperto e sono pubblicati con le misure, i modi e le eventuali limitazioni temporali previste dal Programma triennale stesso, oltre che dalla normativa vigente.

Art. 4 Limiti al riutilizzo

1. La pubblicazione di dati personali deve avvenire nel rispetto di quanto indicato nel Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e, in particolare, selezionando accuratamente i dati personali che possono



essere resi conoscibili on-line, fermo restando che la pubblicazione di dati personali è ammessa unicamente quando è prevista da una norma di legge e che, comunque, occorre rispettare il principio di proporzionalità e pertinenza dei dati pubblicati ed eventualmente procedere all'anonimizzazione o alla pubblicazione di dati aggregati che non consentano l'identificazione degli interessati cui i dati si riferiscono.

2. I dati presenti in Anagrafe tributaria, ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale), non possono essere pubblicati.
3. I dati raccolti nell'ambito di rilevazioni statistiche non possono essere pubblicati se non in forma aggregata, in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento relativamente a persone fisiche o giuridiche identificabili, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del Decreto Legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
4. In merito ai dati relativi a procedure d'appalto restano salve le limitazioni previste dalla disciplina stabilita dal Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).
5. I dati e le banche dati, oggetto di riutilizzo, saranno pubblicati, in ogni caso, in modo tale da salvaguardare:
 - a. la sicurezza pubblica, la difesa nazionale, lo svolgimento di indagini penali o disciplinari;
 - b. il diritto di terzi al segreto industriale;
 - c. la disciplina sulla protezione del diritto d'autore, anche compatibilmente con le disposizioni di accordi internazionali sulla protezione dei diritti di proprietà intellettuale;
 - d. la disciplina sul Sistema statistico nazionale;
 - e. la disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi, di cui al Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241;
 - f. la disciplina sulla protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 e successive modifiche e integrazioni.
6. Non saranno oggetto di pubblicazione dati idonei a rivelare lo stato di salute di un soggetto.

Art. 5 - Pubblicazione dei dati

1. Il Comune di San Vincenzo utilizza specifiche sezioni del proprio portale web dedicato alla pubblicazione dei dati di tipo aperto, realizzato nel rispetto delle norme sulle caratteristiche dei siti delle pubbliche amministrazioni, senza barriere all'utilizzo e senza necessità d'autenticazione. Ove ciò possa costituire economie e/o migliorare la visibilità dei dati pubblicati, seppur nel rispetto dei principi di cui sopra, si potrà far ricorso, per la pubblicazione, anche a piattaforme federate o rese disponibili in internet da soggetti pubblici o privati. I dati sono pubblicati secondo le specifiche indicate nelle schede relative alle proprie banche dati, indicate al presente Regolamento del quale costituiscono parte integrante e sostanziale.



2. I dati sono resi disponibili in modo documentato, completo e disaggregato, ove questo non contrasti con le esclusioni previste all'articolo 4. Nel caso in cui la pubblicazione dei dati in modo completo e disaggregato contrasti con le esclusioni previste all'articolo 4, si procede in prima istanza ad rendere anonimi sia i dati personali sia, se presenti, altri dati non divulgabili e, come seconda opzione all'aggregazione dei dati stessi.
3. La messa a disposizione di dati in formato aperto non preclude anche l'impiego di altri formati proprietari laddove ciò possa facilitarne il riutilizzo.
4. L'aggiornamento dei dati è effettuato, per quanto tecnicamente possibile, con modalità automatiche ed è garantita la permanenza della loro reperibilità nel tempo.
5. Il Comune rende disponibili i dati nello stato in cui si trovano cercando di curarne la completezza e affidabilità. Il Comune comunque non garantisce che i dati stessi non possano contenere eventuali difetti latenti o di altro tipo

Art. 6 - Riutilizzo dei dati

1. Tutti i dati pubblicati sono resi disponibili in formato elettronico elaborabile e in formati aperti, con licenze che ne consentono il riutilizzo gratuito, anche a fini commerciali, fatta salva l'attribuzione dei dati stessi.
2. I dati e documenti che il Comune di San Vincenzo pubblica sui siti istituzionali senza l'espressa adozione di una licenza per il riutilizzo, s'intendono rilasciati come dati di tipo aperto.
3. La licenza adottata sarà quella riconosciuta come "Italian Open Data License" v.2.0 (IODL 2.0), e successive versioni e modifiche. Eventuali eccezioni a tali licenze, con l'adozione di restrizioni all'utilizzo dei dati, dovranno essere motivate ai sensi delle linee guida nazionali
4. Chiunque, con il riutilizzo dei dati pubblicati, elabori o produca studi, servizi, applicazioni è invitato a segnalarli attraverso l'invio di una mail all'indirizzo di posta elettronica certificata del Comune.

Art. 7 – Partecipazione

1. Chiunque può chiedere al Comune di San Vincenzo di rendere pubblici dati nel rispetto del presente Regolamento, attraverso le modalità di comunicazione istituzionali.
2. La richiesta non è sottoposta ad alcuna limitazione soggettiva del richiedente e non deve essere motivata.
3. Qualora la richiesta riguardi dati attinenti ad atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi di legge, la risposta è di competenza del Responsabile della Trasparenza del Comune di San Vincenzo, e la pubblicazione avviene entro 30 giorni salvo diversa prescrizione da parte della normativa in materia.
4. Qualora la richiesta riguardi dati non oggetto di pubblicazione obbligatoria, la risposta spetta al Dirigente del Settore competente sul dataset. Il Comune di San Vincenzo non è tenuto a elaborare immediatamente i dati in suo possesso al fine di soddisfare tali richieste, la pubblicazione viene pianificata contemplando la massima tempestività



con le risorse disponibili. E' possibile la compartecipazione al costo della pubblicazione di dati di tipo aperto da parte di chiunque, anche finalizzata ad accelerarne la pubblicazione.

Art. 8 – Responsabilità

I responsabili delle attività volte a garantire la pubblicazione e il riutilizzo dei dati previste dal presente Regolamento sono i Dirigenti delle singole strutture di vertice detentrici dei dati stessi.

Art. 9 – Decorrenza e pubblicità

1. Il presente Regolamento entra in vigore a intervenuta esecutività della delibera di approvazione.
2. Il presente Regolamento sarà pubblicato sul sito web istituzionale del Comune all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", insieme al relativo catalogo dei dati, dei metadati e delle banche comunali.